

MalpensaNews

Violare le sanzioni UE è reato: le imprese italiane corrono ai ripari

Manuel Sgarella · Thursday, April 30th, 2026

Dal 24 gennaio 2026 **violare le sanzioni economiche imposte dalla UE** costa caro: con l'entrata in vigore del decreto, in Italia si configura ipotesi di **reato**, con pene fino a sei anni di reclusione per le persone fisiche e **sanzioni** calcolate sul fatturato globale per le imprese. A tre mesi dall'entrata in vigore del nuovo quadro regolatorio, molte aziende (soprattutto le più piccole) stanno scoprendo solo ora di essere potenzialmente esposte. *(L'approfondimento sul tema è realizzato dallo Studio Arancio Cislighi di Varese)*

Corsa alla compliance aziendale sul DLgs. 211/2025

Il **DLgs 211/2025** ha recepito la **Direttiva UE 2024/1226**, nata dalla necessità di rendere davvero efficaci le sanzioni imposte all'Europa dopo l'invasione russa dell'Ucraina del 2022. Il problema era semplice: ogni Stato membro applicava le misure restrittive in modo diverso, con conseguenti "zone grigie" che permettevano triangolazioni e operazioni elusive. Da qui la spinta europea a criminalizzare le violazioni in modo uniforme. In Italia, la **legge delega n. 91/2025** ha dato mandato al Governo di recepirla e il risultato è il decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 9 gennaio 2026.

A tre mesi dall'entrata in vigore, i professionisti legali segnalano una domanda crescente di aggiornamento dei **modelli di compliance**, ma anche che molte PMI non hanno ancora valutato la propria esposizione al nuovo rischio.

Anche le PMI nel campo di applicazione del DLgs 211/2025

Un errore diffuso è pensare che il decreto riguardi solo le grandi multinazionali o le banche. In realtà, qualsiasi impresa italiana che abbia **fornitori, clienti o partner** in paesi soggetti a misure restrittive UE — o anche solo che abbia aperto crediti commerciali verso controparti successivamente inserite nelle liste sanzionatorie — può trovarsi esposta.

Questo include chi opera con la **Russia** e la **Bielorussia** ma anche chi ha catene di fornitura che transitano per l'**Iran**, il **Myanmar** o altre giurisdizioni sanzionate. La tempestività nel bloccare i fondi è un obbligo la cui violazione, anche per semplice ritardo, può avere conseguenze penali.

Dall'embargo ai fondi congelati, i reati nel Codice penale

Il decreto inserisce nel Codice penale un nuovo capitolo — "Delitti contro la politica estera e la

sicurezza comune dell'Unione europea" — con una serie di nuove fattispecie che vanno ben oltre il caso russo. Sono reato la **violazione diretta delle misure restrittive UE** (art. 275-bis), come aggirare un embargo, concludere operazioni commerciali o finanziarie con soggetti inseriti nelle liste sanzionatorie, o non congelare fondi di un'entità designata. Sono reato le **violazioni degli obblighi informativi** verso le autorità (art. 275-ter) e le violazioni delle condizioni previste nelle autorizzazioni rilasciate in base alle misure restrittive (art. 275-quater).

La novità più dirimente per le imprese è però l'art. 275-quinquies: il decreto introduce per la prima volta la **responsabilità penale per colpa**, vale a dire che un'azienda può essere coinvolta in un procedimento penale anche senza aver violato consapevolmente un divieto — è sufficiente che la violazione sia avvenuta per negligenza nelle procedure di controllo. Fino a ieri, chi diceva "non sapevo" aveva spesso una via d'uscita; da oggi non è più così.

Sanzioni fino al 5% del fatturato

Oltre alla responsabilità penale delle singole persone fisiche (manager, amministratori, dipendenti), il decreto modifica in modo radicale le sanzioni applicabili alle imprese tramite l'aggiornamento del **D.Lgs. 231/2001**, il sistema che disciplina la responsabilità amministrativa degli enti per i reati commessi nel loro interesse. Il nuovo art. 25-octies.2 del decreto 231 introduce sanzioni pecuniarie calcolate **in percentuale sul fatturato globale annuo** dell'impresa — non più sul sistema delle "quote" tradizionale:

- **dall'1% al 5% del fatturato** globale per le violazioni più gravi (artt. 275-bis e 275-quater);
- dallo 0,5% all'1% per le violazioni degli obblighi informativi (art. 275-ter);
- fino a 40 milioni di euro quando il fatturato non è determinabile;
- **sanzioni interdittive fino a sei anni** nei casi più gravi, con sospensione o revoca delle autorizzazioni.

In caso di **reiterazione**, la sanzione pecuniaria **aumenta di un terzo**. Per le violazioni di valore inferiore a 10.000 euro si applica invece una sanzione solo amministrativa, da 15.000 a 80.000 euro — ma questa soglia non vale mai per i beni militari e i beni a duplice uso, dove **la violazione è sempre penale** indipendentemente dall'importo.

Come adeguare il proprio modello 231

Il percorso di adeguamento parte da una gap analysis sui processi aziendali che toccano fornitori, clienti o transazioni finanziarie internazionali, per mappare dove esistono potenziali esposizioni. Su questa base, le imprese devono aggiornare il proprio **modello organizzativo 231**, integrando le nuove fattispecie di reato nel registro dei rischi e definendo le procedure di controllo.

In pratica, questo significa introdurre o rafforzare le procedure di **know your supplier** e **know your client** per verificare che controparti e fornitori non compaiano nelle liste sanzionatorie UE, aggiornate in tempo reale sul sito dell'Unione. Devono essere inoltre definite le procedure di **gestione dei flussi finanziari** internazionali, i protocolli per il congelamento immediato dei fondi in caso di nuova designazione e i meccanismi di escalation interna.

Per le imprese che non hanno ancora un modello 231 formalizzato, il decreto rappresenta dunque un valido motivo per strutturarne uno: in caso di procedimento, l'assenza di un adeguamento non consente di mettersi al riparo da responsabilità.

This entry was posted on Thursday, April 30th, 2026 at 8:58 am and is filed under [Lavoro](#). You can follow any responses to this entry through the [Comments \(RSS\)](#) feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.